

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

29° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1973

Presidenza del Presidente **BERTINELLI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Norme per la determinazione degli onorari, dei diritti accessori delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese spettanti ai notai » (69-B) (D'iniziativa del senatore Coppola) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 463, 464
FERRARI	464
FOLLIERI, relatore alla Commissione	463
PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	464

La seduta ha inizio alle ore 12.

L I S I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme per la determinazione degli onorari, dei diritti accessori, delle indennità

e dei criteri per il rimborso delle spese spettanti ai notai » (69-B), d'iniziativa del senatore Coppola (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Coppola: « Norme per la determinazione degli onorari, dei diritti accessori, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese spettanti ai notai », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Follieri di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

F O L L I E R I , relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi. È tornato dalla Camera dei deputati il disegno di legge n. 69-B, da noi approvato in sede deliberante il 2 agosto 1972, modificato dalla Camera dei deputati il 25 gennaio scorso e concernente norme per la determinazione degli onorari, dei diritti accessori, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese spettanti ai notai.

Come gli onorevoli senatori fanno, la determinazione di tali onorari, diritti, indennità e rimborsi deve essere stabilita per i

notai con legge. Ed infatti fu varata in proposito una prima legge, con apposito allegato nel 1913; legge poi modificata nel 1954 per quel che concerne la misura delle varie spettanze.

Il disegno di legge di iniziativa del senatore Coppola proponeva che, in conformità a quello che già avviene per tutti gli altri ordini professionali — avvocati, medici, ingegneri, geometri e così via —, la facoltà di determinare onorari, diritti accessori, indennità e criteri per il rimborso delle spese a favore dei notai fosse devoluta al Consiglio nazionale del notariato, naturalmente con l'approvazione del Ministro di grazia e giustizia. Noi approvammo tale proposta, precisando che la deliberazione relativa doveva essere adottata dal Consiglio nazionale del notariato e approvata dal Ministro di grazia e giustizia. La Camera dei deputati ha ritenuto di specificare che quest'ultima approvazione deve avvenire « con decreto » del Ministro di grazia e giustizia.

Sinceramente a me pare che questa precisazione non sia necessaria, perchè in base all'ordinamento interno del Ministro di grazia e giustizia il Ministro non può approvare decisioni ufficiali di organi sottoposti alla sua tutela se non con decreto. Ad ogni modo, siccome si tratta di un perfezionamento di ordine formale, che noi dobbiamo sempre gradire, propongo che l'articolo unico sia approvato nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è stato facile profeta allorchè, nell'altro ramo del Parlamento, disse che il Senato avrebbe considerato del tutto superflua l'aggiunta delle parole « con decreto » e, in considerazione anche della particolare urgenza di trasformare in legge il provvedimento, propose di consacrare in un ordine del giorno, da approvarsi da tutti i Gruppi, che il

Parlamento con la locuzione « approvata dal Ministro di grazia e giustizia » intendeva dire che l'approvazione doveva avvenire con decreto del Ministro stesso. Senonchè c'è stato un Gruppo politico e — francamente non mi sono mai spiegato questo atteggiamento — il quale si è nettamente opposto alla soluzione prospettata dal Governo, precisando che se non fosse stata modificata la dizione del provvedimento, ne avrebbe chiesto la rimessione all'Assemblea. Di fronte a questo stato di cose accettai l'emendamento, sicuro che, con il buon senso che ha sempre dimostrato, il Senato l'avrebbe a sua volta rapidamente approvato.

FERRARI. In effetti si tratta di una precisazione superflua.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Ne do lettura:

Articolo unico.

La tariffa degli onorari, dei diritti accessori e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti ai notai sono stabiliti con deliberazione del Consiglio nazionale del notariato, approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,30.